


comune di  
**PRATO**



**GABINETTO DEL SINDACO E  
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE  
U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio**

Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato  
Tel 0574.183.6655  
Fax 0574.183. 7319  
patrimonio@comune.prato.it  
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it


www.comune.prato.it  
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

**Agli Spett.li Operatori Economici che  
ricevono invito alla Gara**

**Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale per le prossime Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019.**

**CIG: 7857511F30  
CPV: 4522311**

- Art. 1. Presentazione e premesse**
- Art. 2. Definizioni utilizzate**
- Art. 3. Recapito della Stazione Appaltante**
- Art. 4. Modalità telematica di presentazione dei documenti e dell'offerta**
- Art. 5 Documenti e modelli di gara**
- Art. 6. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**
- Art. 7. Soggetti ammessi alla gara**
- Art. 8. Condizioni di partecipazione**
- Art. 9. Subappalto**
- Art. 10. Garanzie richieste**
- Art. 11. Contributi e imposte**
- Art. 12. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**
- Art. 13. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**
- Art. 14. Chiarimenti**
- Art. 15. Disposizioni per la presentazione della documentazione**
- Art. 16. Comunicazioni**
- Art. 17. Criterio di aggiudicazione**
- Art. 18. Modalità di presentazione delle offerte**
- Art. 19. Contenuto della Busta "A - Busta amministrativa"**
- Art. 20. Contenuto della Busta "B – Busta dell'offerta economica"**
- Art. 21. Procedura di gara**
- Art. 22. Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.**
- Art. 23. Soccorso Istruttorio**
- Art. 24. Aggiudicazione**
- Art. 25. Adempimenti dell'aggiudicatario**
- Art. 26. Accesso agli atti**
- Art. 27. Disposizioni varie**
- Art. 28. Definizione delle controversie**
- Art. 29. Trattamento dei dati personali**
- Art. 30. Ricorsi**



## **Art. 1 – presentazione e premesse**

Gli Operatori Economici che ricevono la presente lettera sono invitati a presentare offerta per l'affidamento del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale per le prossime Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019.

La presente lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato (codice NUTS ITI15), Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481 – Codice AUSA 0000241791), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Le disposizioni della presente lettera d'invito integrano quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n..... del ....., avverrà mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice).

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

Per la determinazione della soglia di anomalia verranno utilizzati i criteri stabiliti all'art. 97 del Codice operando il sorteggio tra i metodi ivi previsti.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica dei prezzi proposti. Non si darà luogo a gara di migliororia.

L'elenco delle Imprese da invitare è desunto dalle risultanze della manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma telematica dal 12 marzo 2019 al 27 marzo 2019 come previsto dalla normativa.

I luoghi di esecuzione del servizio, sono le 25 postazioni individuate dall'U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio ubicate nel territorio del Comune Prato .

Il CIG che identifica la presente gara è **7857511F30**

Il responsabile unico del procedimento è l'Arch. Carmine Sotiro dipendente del servizio Gabinetto del Sindaco e Valorizzazione Patrimonio Comunale – U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio.

Il servizio oggetto del presente invito è descritto nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali elencati al successivo articolo 5.

La gara è disciplinata dalla presente lettera d'invito e dalle norme del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 nella parte vigente, e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate nella presente lettera d'invito e negli elaborati di gara.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

In riferimento all'art. 42 del Codice, alla presente gara si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La dichiarazione di accettazione del Codice deontologico degli appalti comunali è contenuta nel modello 3.

La presente gara si svolge con modalità telematica secondo quanto descritto nella presente lettera d'invito.

## **Art. 2 – definizioni utilizzate**

### **2.1 Definizioni generali**

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e seguenti modifiche e integrazioni;
- b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- c) «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo Art. 20;
- e) «Regolamento per la disciplina dei contratti» il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 70 del 13/09/2018.

### **2.2 Definizioni specifiche.**


- a) «Lettera d'invito»: la presente Lettera d'invito, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti della presente Lettera d'invito;
- b) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
  - «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa;
  - «Busta B» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica.

## **Art. 3 – recapito della Stazione Appaltante**

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice, è il seguente: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> e sul medesimo è presente il link alla piattaforma telematica da utilizzare per lo scambio di comunicazioni con la stazione appaltante all'indirizzo web <https://gare.comune.prato.it>.

Fermo restando che le comunicazioni fra gli operatori economici e la stazione appaltante si svolgono attraverso la piattaforma telematica di cui nel prosieguo del presente articolo, i recapiti telefonici dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti:

Servizio Gabinetto del Sindaco e Valorizzazione Patrimonio Comunale – U.O. Gestioni Tecniche Patrimonio Tel. 05741836613 – 05741836614 - 05741836655



Gli uffici comunali sono aperti nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Eventuali chiusure sono pubblicizzate sul sito dell'Ente.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui all'articolo 4 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

#### **Art. 4 – modalità telematica di presentazione dei documenti e dell'offerta**

##### **4.1 Offerta in modalità telematica.**

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui al paragrafo successivo, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche in seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito.

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo» reperibile dall'home page della Piattaforma telematica, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: 0240031280.

Per gli stessi motivi di cui al paragrafo precedente, in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.

##### **4.2 Formazione e invio dell'offerta**


L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 4.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione;

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che si registri l'impresa mandataria all'indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all'operatore economico. Le imprese mandanti o comunque coinvolte nella partecipazione possono eventualmente registrarsi allo scopo di utilizzare il compilatore del DGUE presente sulla piattaforma.

b) per presentare la busta A della documentazione amministrativa occorre:

- scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tali modelli o utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la redazione del DGUE, il tutto come previsto all'art. 19 della presente lettera d'invito;
- predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all'art. 19 della presente lettera d'invito
- firmare la documentazione come previsto al seguente punto 4.3;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;



- firmare digitalmente in formato P7M (CADES) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

N.B.: nel caso si debba caricare la documentazione relativa a più imprese, ciascuna di esse può presentare e firmare la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR» che verrà caricato dall'impresa mandataria.

La busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa», in questo caso è costituita dai files compressi di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione. In alternativa è possibile che l'impresa mandataria carichi in un unico file compresso tutta la documentazione amministrativa da presentare da parte di tutte le imprese coinvolte nella partecipazione.

c) per presentare la busta B dell'offerta economica occorre:

- compilare l'offerta economica a video;
- scaricare il file .pdf dell'offerta economica generato dal sistema;
- firmare l'offerta economica come previsto agli articoli 15 e 20 della presente lettera d'invito e con le modalità di cui al seguente punto 4.3;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file firmato digitalmente.

Una volta completate le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa

Busta B - Busta dell'Offerta economica

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa» e della «Busta B – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante “invia la partecipazione” che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili sull'home-page della stessa.

#### **4.3 Sottoscrizione degli atti**

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla presente Lettera d'invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

#### **Art. 5 – documenti e modelli di gara**

La documentazione a disposizione dei concorrenti comprende:

i documenti di gara:

1. Lettera d'invito;
2. Elaborati:

- Elenco Postazioni di Propaganda;
  - Capitolato speciale d'appalto;
  - Grafici progetto:
    - o Tav. 1: Cartografia Comune di Prato con indicazione delle 25 postazioni;
    - o Tav. 2: Schema progettuale delle incastellature
3. Informativa sulla protezione dei dati;

i modelli di gara:

- file XML DGUE;
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;

I documenti ed i modelli di gara sono acquisibili secondo le modalità riportate all'art. 12.

**Art. 6 – oggetto dell'appalto modalità di esecuzione e importo a base di gara**

Importo a base di gara, soggetto a ribasso: **€ 116.875,00** escluso IVA

Importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: **€ 4.000,00** escluso IVA

Si precisa che il costo della manodopera, compreso nell'importo posto a base di gara, è individuato, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, in **€ 40.000,00**.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad Euro 120.875,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del servizio.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

Caratteristiche generali del servizio: L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture e dei pannelli per lo svolgimento, nel territorio del Comune di Prato, della propaganda elettorale relativamente alle elezioni Europee ed Amministrative del 26 Maggio 2019.

La tipologia e le caratteristiche del servizio sono indicate nel Capitolato, al quale si fa riferimento e si rinvia.


La prestazione consiste nell'allestimento in n. 25 siti individuati da questa amministrazione, di n. 2 incastellature, una per le Elezioni Europee e l'altra per le Elezioni Amministrative, atte alla relativa propaganda dei soggetti ammessi alla competizione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, si obbliga immediatamente:

- a) a procedere all'immediato inizio della fornitura del servizio;
- b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dello stesso.

Il presente servizio avrà durata dalla data di affidamento fino alla rimozione totale dai siti preposti alla propaganda elettorale, di tutte le strutture allestite. Tutte le condizioni per l'espletamento del servizio, sono contenute nel citato Capitolato Speciale di Appalto.

In ogni caso, si specifica che i tabelloni devono essere posti in opera entro il 26 Aprile 2019, ovvero almeno 30 giorni prima delle consultazioni elettorali.



Le quantità indicate nel citato Capitolato Speciale d'appalto sono presunte e potranno subire modifiche in base alle necessità dell'Ente senza che l'affidatario abbia diritto di trarne argomento per chiedere prezzi diversi da quelli di aggiudicazione, sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito "Verbale di Consegna".

Penali, vista la caratteristica del servizio richiesto, per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera verrà applicata una penale pari ad € 750,00.

Penali per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di Consegna: pari ad € 100,00.

#### **Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché della presente lettera d'invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento. Trattandosi di procedura negoziata, è consentita la partecipazione ai soli operatori economici invitati, che rientrano nelle tipologie sopra descritte.

Agli operatori economici invitati individualmente è riconosciuta la facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice. In tal caso l'operatore economico invitato individualmente dovrà assumere il ruolo di mandatario di operatori economici riuniti nel rispetto delle misure minime di cui all'art. 92 del Regolamento.


#### **Art. 8 – Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre



che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.

I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

L'indicazione nella/nelle terne di un subappaltatore per il quale sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 5 del Codice comporta l'esclusione dalla gara anche del concorrente.

Si ricorda che il subappalto delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riportate nell'elenco di cui al successivo articolo 9, presuppone l'iscrizione del subappaltatore nella white list della competente Prefettura, o quantomeno la presentazione della domanda di iscrizione.

L'adempimento di cui al paragrafo precedente è richiesto prima dell'adozione del provvedimento di integrazione di efficacia dell'aggiudicazione.

### **Art. 9 – Subappalto**

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di ricorrere al subappalto, nonché, nel modello 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La verifica del possesso dei requisiti dei subappaltatori indicati avverrà contemporaneamente alla verifica dei requisiti dell'operatore economico nei confronti del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione. Il riscontro di dichiarazione mendace del subappaltatore comporta la revoca dell'aggiudicazione.

I subappaltatori indicati non devono partecipare alla procedura di affidamento; in caso contrario non potranno assumere la veste di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice.

I subappaltatori indicati devono presentare l'autocertificazione e il DGUE secondo quanto indicato nelle specifiche per la presentazione della documentazione amministrativa.



In ogni caso la sussistenza anche per uno dei subappaltatori di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 o comma 5 del Codice comporta l'esclusione dalla gara del concorrente.

#### **Art. 10 – Garanzie richieste**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, arrotondato all'unità inferiore, e quindi ad € 2.417,50.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Stante l'importo della garanzia non è possibile la presentazione della stessa sotto forma di cauzione in contanti.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione mediante assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara: *copia della ricevuta del deposito degli assegni o dei titoli rilasciata dalla Tesoreria Comunale, Intesa SanPaolo Spa avente come causale "Gara ID ... – servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale per le prossime Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019"*.

Il deposito è possibile soltanto presso la filiale di via degli Alberti a Prato.


Gli assegni circolari devono essere intestati al Comune di Prato e recare clausola di non trasferibilità.

Per lo svincolo della cauzione, soggetto ad assenso della stazione appaltante, l'impresa deve esibire l'originale della ricevuta del deposito effettuato.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione mediante bonifico bancario, dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara: *copia dell'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Intesa Sanpaolo Spa intestato a Comune di Prato - IBAN IT72T0306921531100000046012 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara ID ... – servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale per le prossime Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019"*.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta fra la documentazione amministrativa di gara in originale, con espressa menzione del soggetto garantito, firmata digitalmente dal rappresentante del garante e del concorrente;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Ai fini di semplificazione delle procedure, è ammesso che gli offerenti presentino le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice



civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

E' ammessa la presentazione di copia della fideiussione con firma digitale del solo concorrente, qualora contenga gli elementi per poter verificare on-line l'effettivo rilascio da parte del garante e l'autenticità della stessa.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

*“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. [.....]. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. [.....]. [.....]. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente..”*


Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

#### **Art. 11 – Contributi e imposte**

La partecipazione alla presente gara è esente, per importo, dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC.

La domanda di partecipazione alla gara deve assolvere l'imposta di bollo di Euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- assolvimento in modo virtuale (in tal caso nella dichiarazione di cui al punto A12 del successivo articolo 19 va indicata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e



gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972);

- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZ6», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» estremi dell'atto o del documento, anno di pagamento e codice CIG **7857511F30**;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) su un allegato alla dichiarazione di cui al punto A12 del successivo articolo 19 ed annullandola con il codice CIG **7857511F30** prima della scansione per immagine, in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente. In questo caso sulla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo va indicata la dicitura «Mediante acquisto e annullamento di marca da bollo come da documento allegato».

#### **Art. 12 – Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all'art. 5, è disponibile sulla piattaforma telematica, accessibile dal profilo di committente del Comune di Prato.

I documenti di gara messi a disposizione sulla piattaforma telematica devono essere considerati come quelli ufficiali e prevalgono su ogni altra versione degli stessi, comunque reperita.

#### **Art. 13 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

Saranno utilizzate le apposite sezioni del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA nonché il sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità.

#### **Art. 14 - Chiarimenti**

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara e/o di natura tecnica gli interessati dovranno essere registrati sulla piattaforma telematica ed inviare apposito quesito attraverso la funzione presente sulla stessa.

La Stazione Appaltante risponderà direttamente al richiedente e si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica avvisi o chiarimenti di interesse generale sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 05 aprile 2019.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni.

#### **Art. 15 – Disposizioni per la presentazione della documentazione**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art.83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa.

#### **Art. 16 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: tramite la piattaforma telematica a mezzo posta elettronica certificata indicata al momento della registrazione sulla piattaforma telematica stessa o comunque aggiornata sulla medesima dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. L'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in caso di malfunzionamento o mancato aggiornamento della pec del concorrente.

- Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: tramite la piattaforma telematica a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata che essa utilizza.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **Art. 17 – Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo globale dell'appalto offerto, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta di prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nella presente lettera d'invito.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Vedasi anche quanto di seguito indicato circa l'esclusione automatica delle offerte anomale

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio all'individuazione dell'ordine di priorità nella graduatoria.

#### **Art. 18 – Modalità di presentazione delle offerte**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno inviare, mediante la Piattaforma telematica, le due buste telematiche previste al precedente punto 4.2. denominate, rispettivamente:

“Busta A – Busta amministrativa”;

“Busta B – Busta dell'Offerta economica”.

Le due buste telematiche richieste, debbono essere inviate tramite la Piattaforma telematica entro le **ore 17:00 del giorno 08 aprile 2019**.

#### **Art. 19 – Contenuto della Busta “A - Busta amministrativa”**

Nella busta telematica “A – Busta amministrativa”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**A1)** domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).



La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.


In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere firmato dai predetti soggetti.

In alternativa, ciascun operatore economico che deve presentare l'istanza di ammissione alla gara può compilare un proprio modello 2 firmato dal proprio legale rappresentante.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento.
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;



- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, espresse in percentuale sulla specifica lavorazione, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

- nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Nel modello 2 vanno inoltre indicate le eventuali imprese cooptate senza attribuire ad esse in questa sede alcuna quota di esecuzione dell'appalto.

**A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).**

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice.



- dai subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa e sulla sede legale;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), da rendersi solo in caso di utilizzo di un modello di DGUE, diverso da quello messo a disposizione sulla piattaforma telematica, non aggiornato al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. 135/2018;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici:
- la dichiarazione sull'accettazione del codice deontologico degli appalti comunali;
- la dichiarazione sui registri o banche dati da cui ricavare i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice (alternativa all'indicazione sul DGUE):
- la dichiarazione sul sopralluogo.

### **A3) DGUE**

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174.

Oltre alle predette linee guida, per la compilazione del DGUE, deve essere tenuto presente il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE, se redatto secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere integrato con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice, ed alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice introdotte col decreto correttivo del codice degli appalti e col decreto legge n. 135/2018. Tali dichiarazioni, ove non comprese nel DGUE, possono essere rese sul modello 3.

La piattaforma telematica mette a disposizione il file .xml per la compilazione del DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE nel formato predisposto dal MIT, con le integrazioni necessarie in seguito al decreto correttivo del codice degli appalti e al decreto legge n. 135/2018 e quindi con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice, ed alle lettere f-bis), ed f-ter), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Qualora i concorrenti non utilizzino il compilatore della piattaforma telematica, bensì un altro servizio per la compilazione del DGUE, possono utilizzare il file .xml messo a disposizione sulla Piattaforma telematica come file espd-request da importare.

Le imprese possono utilizzare il compilatore del DGUE integrato nella piattaforma, previa registrazione alla stessa, anche se non hanno ricevuto direttamente l'invito; il DGUE

compilato andrà in questo caso trasmesso all'impresa invitata per la presentazione della documentazione amministrativa.

In ogni caso al termine della compilazione viene generato un file.xml o un file .pdf che deve essere firmato digitalmente e incluso nella busta telematica A relativa alla documentazione amministrativa.


Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
- i subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle citate linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174 e al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, con le seguenti avvertenze:


- Circa la dichiarazione sulla forma di partecipazione di cui alla parte II sez. A, le quote di assunzione e esecuzione dell'appalto in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva possono essere dichiarate nel modello 2.
- Circa la dichiarazione sul possesso dell'attestazione SOA di cui alla parte II sez. A, la stessa può essere resa nel modello 3 già predisposto per le varie casistiche.
- Circa la dichiarazione della terna dei subappaltatori (per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa) nella parte II sez. D ove lo spazio limitato presente nel DGUE non sia sufficiente ad indicare tutti i subappaltatori compresi nelle terne, la dichiarazione può essere resa nel modello 2, ampliabile a piacimento.
- Circa le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III:
- nel caso di utilizzo del compilatore presente nella Piattaforma telematica l'integrazione del DGUE con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis), ed f-ter), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice è già prevista, altrimenti tali dichiarazioni possono essere rese nel modello 3.
- nel caso di utilizzo di un compilatore del DGUE che preveda, nella parte III sez. D la generica domanda "si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?",





rispondere “no” a detta domanda significa attestare l’assenza, nei confronti del concorrente, dei seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016);
- l’operatore economico condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 comma 1 lett. b-bis del del D.Lgs. 50/2016);



- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis del del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-ter del del D.Lgs. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- Circa la dichiarazione sul soddisfacimento dei criteri di selezione di cui alla parte IV, per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti. Detta dichiarazione non è necessaria qualora si siano dichiarati nella parte II sez. A i requisiti di qualificazione posseduti dichiarando che l'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- La parte V: Riduzione del numero di candidati, non è attinente all'appalto.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle alla documentazione amministrativa di gara.


Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:



- 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
- 2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
- 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice devono essere riferite:


- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in questo caso spedizione della lettera d’invito) anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell’assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- ai fini della dimostrazione dell’assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di spedizione della lettera d’invito;
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del Codice devono essere riferite all’operatore economico.



Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

**A4)** I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**A5)** i concorrenti che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

**A5a)** dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 6), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.



Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

**A5b)** in originale (se sottoscritto digitalmente) o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda inoltre che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

\*\*\*\*\*

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

Ove una stessa dichiarazione debba essere resa su più modelli è sufficiente sia resa su uno, sempre che la dichiarazione resa contenga tutti i dati richiesti.

\*\*\*\*\*

**A6)** -----.

**A7)** solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, il contratto di rete in copia autentica.

**A8)** garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 11.

**A9)** impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

**A10)** -----.

**A11)** -----.

**A12)** dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo redatta secondo il modello 4 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa in possesso dell'autorizzazione.

In caso di utilizzo di marca da bollo, al modello va allegata la scansione del documento sul quale è stata applicata la marca da bollo debitamente annullata e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale sono conservate le marche da bollo annullate.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento con modello F23 non importa presentare la dichiarazione, ma va allegata alla documentazione amministrativa la copia del modello F23.

\*\*\*\*\*

## **Art. 20 – Contenuto della Busta “B – Busta dell’offerta economica”**

Nella busta telematica “B – Busta dell’offerta economica”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**C1) dichiarazione di offerta**, costituita dal file generato automaticamente dalla Piattaforma telematica previo inserimento dei seguenti dati:

- 1 ► dichiarazione del prezzo, al netto degli oneri di sicurezza, offerto dal concorrente.
- 2 ► entità dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto.
- 3 ► dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il Sistema genera automaticamente un file .pdf con l’offerta calcolata secondo i dati inseriti.

Il file .pdf generato dalla piattaforma dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti tenuti e ricaricato sul sistema.

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’Impresa o da suo procuratore.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

#### **Art. 21 - Procedura di gara**

Le operazioni di gara saranno affidate ad un Seggio di gara monocratico ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Il Seggio di gara sarà assistito da un Segretario verbalizzante. Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione:

- di quelle relative all’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata, essendo di queste garantita la conservazione degli originali telematici presso la piattaforma;
- di quella relativa alla formulazione della graduatoria delle offerte, previa effettuazione dei calcoli necessari.

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il calendario delle sedute di gara viene pubblicato sulla piattaforma telematica; ove la fissazione di una successiva seduta avvenga nello stesso giorno dell’interruzione della seduta precedente non si dà luogo a pubblicazione né si osservano termini di preavviso. Ove invece la nuova

seduta sia successiva, si osserva un termine di preavviso di 2 giorni per la fissazione della seduta seguente.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore **09:30 del giorno 09 aprile 2019** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, Piazza Mercatale n.31, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Il seggio di gara procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi telematici inviati dai concorrenti;
- alla presa d'atto dell'elenco dei mittenti;
- al sorteggio, anche tramite la funzione della piattaforma telematica, del metodo di calcolo della soglia di anomalia fra uno di quelli indicati all'art. 97, comma 2, del Codice.
- nel caso di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. e) del Codice, al sorteggio, anche tramite la funzione della piattaforma telematica, del coefficiente da applicare al medesimo calcolo fra i valori di 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9;
- all'apertura delle buste telematiche A ed allo scarico della documentazione ivi contenuta;
- all'analisi di dettaglio della documentazione amministrativa presentata;

Compiuta l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all'esclusione dei concorrenti per i quali si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 22.

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 23.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni.

In fase di esame della documentazione amministrativa, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nella presente lettera d'invito.

Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche B contenenti le offerte economiche, dando lettura del prezzo risultante in seguito ai prezzi unitari offerti.

Per la redazione della graduatoria si tengono per validi i prezzi unitari riportati sull'offerta economica sottoscritta dal concorrente e caricata sulla piattaforma telematica.


Per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che essa sia stata redatta e firmata in conformità a quanto previsto al precedente articolo 20.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Verranno parimenti escluse le offerte per le quali ricorrono i motivi di esclusione di cui al successivo articolo 22.

All'esito dell'esame delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria delle offerte.

La graduatoria delle offerte verrà determinata in ordine decrescente di ribasso offerto;



Il ribasso offerto è arrotondato alla terza cifra decimale con l'avvertenza che ove la quarta cifra decimale sia pari a 5 si arrotonda alla terza cifra decimale superiore.

In caso di ribassi uguali la precedenza in graduatoria è attribuita al concorrente che ha offerto il prezzo più basso, che potrebbe aver determinato un ribasso uguale per effetto dell'arrotondamento.

In caso di ribassi e prezzi uguali la precedenza in graduatoria è determinata tramite sorteggio.

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

Si fa riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di più offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara o il RUP, se è stata compiuta la verifica di anomalia, formulerà in seduta pubblica la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto.

**Art. 22 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 19 bis e 19 ter del Codice, all'art. 48, comma 17, 18 e 19 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- la partecipazione di operatori economici non invitati, salvo che l'operatore economico invitato individualmente intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 48 comma 11 del Codice;
- il fatto che l'operatore economico invitato individualmente, che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice non rivesta il ruolo di mandatario degli operatori riuniti;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- l'utilizzo dell'avvalimento nei casi espressamente vietati dalla presente lettera d'invito;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai






sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;

- il fatto che l'impresa ammessa al concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del Codice;
- il fatto che il concorrente abbia indicato nella/nelle terne un subappaltatore per il quale sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 5 del Codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate;
- la presentazione di contratto di avvalimento nullo;
- il fatto che il concorrente, il consorziato, il subappaltatore indicato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice e nell'art. 92 del Regolamento.

Si considerano come non presentate le offerte e la documentazione di gara non inviate attraverso la piattaforma telematica.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- l'inserimento di dati che possano ricondurre all'entità dell'offerta economica nella busta telematica A;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- la mancata presentazione dell'offerta economica. Si fa presente in merito che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione anche di uno dei prezzi unitari o dell'indicazione del costo della manodopera o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori, oppure nella quale siano variate le voci di prezzo o le quantità;
- il fatto che l'offerta economica sia indefinita;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di Gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a completare, regolarizzare o



presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi della presente lettera d'invito o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 19, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 19 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata circa i ruoli assunti dai concorrenti;

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigente, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 18 della presente lettera d'invito.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice (rectius il Seggio di Gara) ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

#### **Art. 23 – soccorso istruttorio.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate all'indirizzo pec che i concorrenti hanno indicato all'atto della registrazione in piattaforma.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante



dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 24 – aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice, il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del Codice.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati, ivi compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

#### **Art. 25 - adempimenti dell'aggiudicatario**

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà presentare:

- Cauzione Definitiva calcolata e maggiorata ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo), nella misura di € 1.500.000,00 ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi.


Tutte le spese del contratto d'appalto sono a carico dell'aggiudicatario, oltre alle altre previste. L'Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste.

La consegna potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del Codice non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.



Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

#### **Art. 26 - Accesso agli atti**

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### **Art. 27 - Disposizioni varie**

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, la dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.


La Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6



settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per il presente appalto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento in via d'urgenza.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto;

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dalla presente lettera d'invito, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Per la presente gara sono accettate solo offerte in via telematica attraverso l'apposita piattaforma.

#### **Art. 28 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 29 - Trattamento dei dati personali**

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei soggetti che interverranno nel procedimento di gara, saranno trattati per il perseguimento di un interesse pubblico connesso all'esercizio di un pubblico potere.

In particolare il trattamento è finalizzato alla procedura di affidamento e di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016. La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo di legge e la mancata comunicazione non consente la partecipazione al procedimento sopra citato. Si rende noto altresì che tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività previste dal Codice dei contratti pubblici. L'Informativa per la protezione dei dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679) è messa a disposizione fra i documenti di gara.

#### **Art. 30 - Ricorsi**

Avverso la presente lettera d'invito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro gg. 30 dalla data di ricezione.

Prato, .../04/2019

Il Dirigente del Gabinetto del Sindaco e  
Valorizzazione del Patrimonio Comunale  
Dott. Massimo Nutini